

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 09/03/2026

FATTO

A. La ricorrente si rivolge all'Arbitro affermando di aver sottoscritto, in data 15/10/2005, due BFP e di essersi recata presso gli uffici dell'intermediario esattamente venti anni dopo per ottenerne il rimborso, apprendendo che per uno di essi era intervenuta la prescrizione. Sul punto, ella precisa che, su uno dei due buoni, è erroneamente indicata la serie "B12"; non risulta alcuna data di scadenza, sul retro invece è stampato "18B". Pertanto, la ricorrente chiede il rimborso del BFP asseritamente prescritto.

B. Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza dell'Arbitro, sia *ratione temporis* (atteso che non possono essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), sia per materia (trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario).

Nel merito, l'intermediario fa presente che il buono oggetto di ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie "18 B", emessa da Cassa Depositi e Prestiti e collocata per il tramite della resistente: tali titoli hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, "come riportato nel relativo Foglio Informativo. Nel caso in esame, l'intermediario sostiene che il BFP è stato emesso il 15/10/2005 e, avendo una durata massima di 18 mesi, la scadenza era prevista per il 15/04/2007, con la conseguenza che la prescrizione si è compiuta il 16/04/2017. La ricorrente ha richiesto la liquidazione in data successiva alla prescrizione e non sono risultano ulteriori atti interruttivi della stessa. L'intermediario chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di un buono fruttifero per il quale l'intermediario sostiene essere decorso il termine di prescrizione.

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF sollevate dall'intermediario convenuto.

La prima eccezione è imperniata sull'asserita mancata competenza dell'ABF in materia di buoni postali in quanto prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e, pertanto, disciplinati da norme di carattere speciale.

L'eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto, il Collegio precisa innanzitutto che l'art. 1, lett. u) T.U.F. sancisce che "non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari" mentre il successivo comma 1 ter, T.U.F. chiarisce che "per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali". Ne consegue che i BFP non possono qualificarsi come "strumenti finanziari" o "prodotti finanziari", sia in quanto tale natura è espressamente esclusa dall'art. 1, lett. u T.U.F., sia in quanto si tratta di titoli non cedibili e non negoziabili nel mercato monetario ex art. 1, comma 1 ter, T.U.F. (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013). Pertanto, il Collegio ritiene non fondata l'eccezione preliminare dell'intermediario di incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario.

3. Per quanto concerne il profilo relativo alla competenza temporale, va in primo luogo ricordato che, secondo l'art. 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". È necessario quindi stabilire se le domande del ricorrente ricadano nell'ambito di applicazione della predetta disposizione. Orbene, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4656/22, la competenza temporale dell'ABF sussiste nel momento in cui la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti più di sei anni prima della proposizione del ricorso.

Nella specie, in ordine all'accertamento della prescrizione del titolo, va chiarito che la prescrizione costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sì che sul punto sussiste senza dubbio la competenza temporale dell'Arbitro.

4. Passando all'esame del merito, come emerge dalla documentazione in atti, il BFP in esame riporta sul fronte l'indicazione a penna della serie "B12", l'indicazione a stampa della serie di appartenenza 18B sul retro e la data di emissione (15/10/2005) mentre nulla riporta in merito alla scadenza del termine e ai tempi di prescrizione. In considerazione della data di emissione del titolo (15/10/2005), il BFP risulta effettivamente appartenere alla serie "18B" come indicato sul retro.

Come è noto, i BFP a "termine" appartenenti alla serie "18B" sono stati istituiti con D.M. dell'Economia e delle finanze del 06/10/2004, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2005, il quale all' art. 3 prevede che gli stessi "hanno durata massima 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese".

5. Per quanto attiene alla prescrizione, invece, l'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo il quale "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

Sulla questione del dies a quo del termine di prescrizione, il Collegio richiama il principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella recente decisione n. 6196/2024, in virtù del quale "alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per

le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". L'orientamento dell'Arbitro è in linea con quello della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 7 luglio 2023, n. 19243; Cass., 28 luglio 2023, n. 23006).

In relazione ai BFP con scadenza a 18 mesi, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali il dies a quo per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che il buono è stato emesso in data 15/10/2005 e, come detto, ha un termine di scadenza di 18 mesi, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si colloca nel 15/04/2007, con la conseguenza che la prescrizione decennale si è compiuta il 16/04/2017.

Il reclamo in atti è del 22/10/2025, quindi ampiamente successivo rispetto alla data di prescrizione. In definitiva, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE